

**COMM. TRIB. PROVINCIALE BRESCIA - 133/12/2011**

**FATTO E DIRITTO**

KRIO PARTECIPAZIONI SRL ricorre avverso l'avviso di accertamento indicato in epigrafe con il quale l'Agenzia delle entrate Ufficio Brescia 1 contestava, con riferimento all'anno 2006, la somma di complessivi euro 165.429,00, per maggiori ricavi ai fini dell'IVA, nonché per maggior valore della produzione netta ai fini IRAP, accertando una maggiore imposta, rispettivamente di euro 33.086,00 e di euro 7.031,00.

Parte ricorrente deduce la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, limitata al mero rinvio al PVC del 10.12.2009, nemmeno allegato né trascritto per estratto, nonché la mancanza di attività istruttoria da parte dell'ufficio, che si è limitato ad un'applicazione automatica degli studi di settore, peraltro illegittima in relazione alla modesta entità dei maggiori ricavi accertati in via presuntiva.

L'Ufficio si è costituito, deducendo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto l'originale allo stesso notificato a mezzo posta non reca la sottoscrizione della parte legittimata a stare in giudizio, bensì solo quella del difensore avv. Lorenzo Mazzealli, "giusta delega a margine", che non risulta peraltro apposta, e chiedendone il rigetto nel merito.

L'eccezione è infondata alla luce della più recente, condivisibile, giurisprudenza della Suprema Corte (Sez. 5, Sentenza n. 5371 del 05/03/2010), secondo cui, nel processo tributario, è irrilevante la mancanza della sottoscrizione della procura sull'originale del ricorso introduttivo del giudizio, notificato a mezzo posta, essendo sufficiente che la sottoscrizione in originale della parte sia riscontrabile nella copia da inserire nel fascicolo destinato al deposito ai fini della costituzione in giudizio, condizione nella specie sussistente, come emerge dalla verifica degli atti prodotti; deve, infatti, ritenersi che la procura (originale) vada apposta sull'atto (che, nel caso di notifica a mezzo posta, è la copia) da inserire nel fascicolo destinato al deposito per la costituzione, dovendosi assicurare al giudice la verifica di una delle condizioni di ammissibilità del ricorso.

Il ricorso non è fondato.

Va disattesa l'eccezione di nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione, alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 7360 del 31/03/2011 I), secondo il quale in tema di contenzioso tributario, l'avviso di accertamento - che ha carattere di "*provocatio ad opponendum*" e soddisfa l'obbligo di motivazione, ai sensi dell'art. 56 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ogni qualvolta l'Amministrazione abbia posto il contribuente in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" ed il "quantum debeatur" - deve ritenersi correttamente motivato ove faccia riferimento ad un processo verbale di constatazione regolarmente notificato o consegnato all'intimato, con la conseguenza che l'Amministrazione non è tenuta ad includere, nell'avviso di accertamento notizia delle prove poste a fondamento del verificarsi di taluni fatti, né di riportarne, sia pur sinteticamente, il contenuto.

Infondata risulta altresì la doglianza circa l'applicazione dello studio di settore senza ulteriore attività istruttoria da parte dell'ufficio, alla luce dell'insegnamento giurisprudenziale (Cass. Sez. U, Sentenza n. 26635 del 18/12/2009), secondo cui la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standard" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica

della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standard" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli "standard" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa, restando inerte. In tal caso, però, egli assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l'ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standard", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito.

Applicando tali principi al caso di specie, va rilevato, come deduce l'ufficio, che l'accertamento del valore di euro 1.991.218,00 (in luogo di quello "0,00" indicato dal contribuente nel rigo F29 dello studio di settore) è stato effettuato in sede di processo verbale di contestazione, senza che la società, in persona del suo legale rappresentante, che l'ha sottoscritto, sollevasse, né contestualmente, né in seguito, alcuna contestazione, né producesse le scritture contabili atte a provare un diverso valore dei beni strumentali; va altresì rilevato che il contribuente, come risulta dall'atto di accertamento e non è contestato, non si è presentata alla convocazione, fissata per il 31 maggio 2010, al fine di produrre documentazione nonché ad esporre le ragioni giustificatrici delle incongruenze rilevate.

Ne risulta un quadro indiziario a carico del contribuente, caratterizzato da gravità, pluralità e concordanza di elementi tali da confermare la fondatezza dell'accertamento, tanto più che, anche in sede di ricorso, il predetto nulla ha dedotto a controprova per smentire, nel merito, l'accertamento compiuto dall'ufficio, limitandosi ad eccezioni e rilievi carattere meramente formale.

Va infine rilevata l'evidente infondatezza dell'eccezione di illegittima applicazione degli studi di settore in relazione alla "modesta entità dei maggiori ricavi accertati in via presuntiva", ove si consideri che gli stessi ammontano alla somma, tutt'altro che modesta, di complessivi euro 165.429,00.

Il ricorso deve essere pertanto respinto ed il ricorrente va condannato a rifondere all'ufficio le spese di lite, come liquidate in dispositivo.

#### **P. Q. M.**

Respinge il ricorso proposto da KRIO PARTECIPAZIONI SRL e condanna il ricorrente a rifondere all'ufficio le spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.500,00 (di cui 500,00 per diritti e 1.000,00 per onorari).